

SENTENZA N. 1236/2017  
Cron. 3753CORTE DI APPELLO  
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 903/2017

All'udienza collegiale del giorno 05/12/2017 ore 11:21

PRESIDENTE Dr. NISTICO' FAUSTO

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. PAPAIT MARIA LORENA

Giudice/Consigliere Dr. SANTONI RUGIU ROBERTA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

**Ulderica Fanelli**Preliminarmente il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

.....

Avv. ...., presente

Convenuto principale

Avv. ...., sostituito dall'avv. ....

Avv. ....

Convenuto (altro)

Avv. ....

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni e chiedono porsi la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.

❖ Il Presidente dà quindi lettura in aula del dispositivo della sentenza / ordinanza che viene allegata al presente verbale.


~~❖~~ La Corte pronuncia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.15

Firenze, 5 dicembre 2017

IL CANCELLIERE

Ulderico Fanelli



IL PRESIDENTE

Dott. Fausto Nistico'





riconvenzionale proposta nella prima controversia. All'udienza del 29.3.2017, fissata per l'istruttoria, Infogruop ha chiesto la revoca del provvedimento di riunione ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso di impugnativa del licenziamento perché non introdotto nelle forme del c.d. rito Fornero. Assunta l'istruttoria, il Tribunale adottava l'ordinanza 31 agosto 2017 con la quale separava le due cause e disponeva, per quella di impugnativa del licenziamento, il mutamento di rito: per quest'ultima autorizzava l'integrazione degli atti e fissava per entrambe una distinta udienza di prosecuzione.

Infogroup ritiene, ora, che il provvedimento 31 agosto 2017 del Tribunale di Firenze, ancorché definito ordinanza, abbia contenuto di sentenza intervenuta su una questione preliminare di rito e riferisce l'impugnazione a quella parte della decisione che così statuisce: "*previa separazione della causa n. 3470/2015 r.g. ed estrazione degli atti del processo della causa n. 1941/2014 dal 25.2.2016 alla presente ordinanza (...) dispone il mutamento di rito da proseguire nelle forme del rito "Fornero" assegnando alle parti termine ...*". In sintesi l'appellante ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare in limine l'inammissibilità del ricorso non introdotto con il rito Fornero, non avrebbe potuto fare applicazione analogica del disposto degli artt. 426 e 427 c.p.c. e non avrebbe dovuto consentire a controparte di superare gli effetti dell'eccezione di decadenza ex art. 32 commi 3 e 4 l. 183/2010, in quanto la domanda proposta con il rito ordinario (art. 414 c.p.c.), ove fosse stata dichiarata inammissibile, non avrebbe potuto interrompere la decadenza.

Ha chiesto, pertanto, che la Corte, giudice dell'impugnazione, dichiarasse l'inammissibilità del ricorso avverso il licenziamento introdotto con il rito ordinario e la decadenza dall'azione relativa alla proposizione del ricorso per decorrenza dei termini di cui all'art. 1 l. 92/2012.

Parte appellata si è costituita nel grado chiedendo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata nel merito.

L'appello è ammissibile.

Attribuendo contenuto di sentenza decisoria in punto di rito, l'appellante ha impugnato una ordinanza del Tribunale di Firenze che, in due procedimenti riuniti, ha disposto il mutamento di rito in quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento e la separazione delle due cause, fissando per entrambe una distinta udienza di prosecuzione. La proposta interpretativa dell'appellante è condivisibile, poiché nel caso di specie il Tribunale, nel disporre il mutamento di rito, ha sostanzialmente rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso introdotto nelle forme ordinarie e

non in quelle previste dalla legge n. 92/2012. Ed in effetti, in giurisprudenza è prevalente l'indirizzo che attribuisce valore qualificatorio ai provvedimenti giudiziari non tanto sulla base della forma adottata dal giudice, quanto al suo contenuto concreto (v. Cass. Sez. Un. 10946/2004, secondo cui *"al fine di stabilire se un provvedimento abbia natura di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, occorre aver riguardo, non già alla sua forma esteriore ed alla qualificazione attribuitagli dal giudice che lo ha emesso, ma agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre. Pertanto, siccome il provvedimento - impropriamente qualificato ordinanza - con cui il giudice monocratico affermi la propria giurisdizione ha natura di sentenza non definitiva, deve ritenersi preclusa, in mancanza di riserva di impugnazione, la riproposizione della questione di giurisdizione attraverso l'impugnazione della sentenza definitiva"* (così anche Sez. Un. 20470/2005 e Cass. n. 8174/2006).

Tuttavia l'appello è infondato.

Sulla questione relativa alla sorte del ricorso erroneamente introdotto nelle forme del rito ordinario e non in quelle previste dalla legge n. 92/2012 questa Corte si è già pronunciata nella sentenza n. 594/2016 nella quale si è affermato che *"l'ipotesi in esame non determina ipso iure alcuna nullità, assumendo rilevanza invalidante solo qualora la parte che se ne dolga individui un concreto pregiudizio processuale derivato dalla mancata adozione del rito processuale corretto, quale una specifica lesione del diritto di difesa o del contraddittorio, e in generale delle prerogative processuali protette"*. Ed infatti è da ritenere che nel nostro ordinamento operi il principio di diritto (enunciato da Cass. Sez. un. n. 5700/2014 e ripreso di recente in Cass. n. 12.094/2016) secondo cui il criterio del giusto processo comporta – a parte la ragionevole durata – una interpretazione delle norme processuali che agevoli sempre la soluzione di merito. La strumentalità delle norme processuali, rispetto alla affermazione del diritto sostanziale, comporta, dunque, che ove non si verifichi un pregiudizio processuale irreversibile, il processo sia conservato fino alla decisione di merito, al quale tende *naturaliter* (*"emerge con chiarezza – scrivono le Sez. Un. richiamate – che un valore fondante dell'ordinamento processuale è quello di attuare il diritto delle parti mediante una pronuncia di merito, che è garanzia di effettività delle tutela ai sensi dell'art. 24 Cost., senza che questioni di diritto possano pregiudicare od aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto stesso"*).

Così stando le cose, quando, come nella specie, il ricorso avverso un licenziamento per il quale trovi applicazione l'art. 18 s.l. sia stato erroneamente introdotto con il rito ordinario ex art. 414 c.p.c. è dovere del giudice investito della causa mutare il rito in armonia con il principio

generale di conservazione del processo ed in analogia a quanto esplicitamente previsto dagli artt. 426 e 427 c.p.c. e trattare la causa come se fosse stata introdotta ex l. n. 92 cit., salve l'integrazione degli atti. Ove, al contrario, il giudice pronunciasse l'inammissibilità finirebbe per attribuire ad una questione di mero rito emendabile l'effetto di definire il giudizio senza alcuna possibilità di esaminare il merito, quando, come è accaduto nella fattispecie, il ricorrente abbia adito tempestivamente il Tribunale manifestando la volontà di impugnare il provvedimento dittatoriale. E se è vero che il c.d. rito Fornerò è obbligatorio, perchè previsto nell'interesse di entrambe le parti, è anche vero che la sua mancata utilizzazione non può pregiudicare gli effetti sostanziali della domanda, comunque introdotta e purchè, come nella specie, emendabile. Nè si può affermare che mutando il rito il primo giudice abbia pregiudicato l'eccezione di decadenza, sviluppata sulla ipotesi di inammissibilità del ricorso, poiché anche tale eccezione appartiene agli effetti sostanziali della domanda e non incide né sul diritto di difesa né sul rispetto del contraddittorio. Mutando il rito, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la decadenza è impedita anche dal ricorso ex art. 414 c.p.c. e su tale interpretazione, per le ragioni già evidenziate, il Collegio concorda pienamente.

Spese secondo la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in € 3000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Dichiaro che per l'appellante sussistono i presupposti processuali per il pagamento di una somma ulteriore a titolo di contributo unificato.

Firenze 5 dicembre 2017

Il Presidente est.

